

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

PROVINCIA DI TREVISO

Medaglia d'argento al valore civile

Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare

Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA ***Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento***

Approvato con:
delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 12.09.2013

Indice

Art. 01 – Finalità

Art. 02 – Funzioni

Art. 03 - Composizione della Consulta ed Ammissione

Art. 04 - Decadenza

Art. 05 - Organi della Consulta

Art. 06 - Assemblea Generale

Art. 07 - Presidente

Art. 08 - Comitato esecutivo

Art. 09 - Durata

Art. 10 - Disposizioni transitorie

Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento della Consulta comunale della Famiglia, organismo a carattere permanente di collaborazione delle Associazioni familiari con l'Amministrazione pubblica e tra di loro norma i rapporti e ne regola le attività. Con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dai Trattati e dalle Convenzioni europee ed internazionali in materia, riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto sociale e nucleo fondante della comunità, e valorizza i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli.

Il Comune intende così realizzare un modello virtuoso di partecipazione, confronto, valutazione ed impulso delle azioni, anche innovative, a favore della famiglia, che la ponga al centro della vita civica.

Art. 2 – Funzioni

La Consulta ha funzioni consultive in materia di politiche familiari dell'Amministrazione comunale, in sintonia con il Piano Nazionale per la Famiglia approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 e nel solco delle linee programmatiche comunitarie tese a promuovere politiche pubbliche di sostegno alla vita familiare (piattaforma della "Alleanza Europea per le Famiglie" come da Nota del Consiglio UE del 2007), nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Inoltre, la Consulta ha funzioni propositive, di impulso e sostegno; essa assume un ruolo sussidiario di rappresentanza delle istanze e dei diritti delle famiglie, al fine di favorirne la coesione sociale, la solidarietà, l'accoglienza, lo sviluppo, il benessere e per sostenerle come portatrici di valori, saperi e risorse, rendendole protagoniste delle scelte che le riguardano.

Oltre all'attività di supporto all'amministrazione, la Consulta nello svolgimento delle sue funzioni è chiamata, in particolare, a:

- elaborare progetti da sottoporre all'Amministrazione municipale;
- promuovere iniziative volte a favorire, incentivare e diffondere una cultura positiva della e per la famiglia, anche allo scopo di sensibilizzare la comunità e le istituzioni;
- sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale, politica ed alle iniziative di promozione umana, attraverso le loro forme associative;
- promuovere e sostenere la formazione di giovani famiglie.
- tutelare e promuovere il benessere di tutti i componenti della famiglia e, in particolare, delle persone con disabilità, sia di natura intellettuale o relazionale, psichica, fisica e/o sensoriale;
- sostenere l'integrazione delle famiglie immigrate;
- favorire un patto di corresponsabilità tra la famiglia e le Istituzioni pubbliche, gli operatori dei media, le agenzie educative, le associazioni, in modo che la famiglia non sia soltanto fruitore passivo, ma pure soggetto che interagisca, anche attraverso le Associazioni familiari, con i mezzi di comunicazione, in sintonia con il concetto di cittadinanza attiva;
- assicurare una chiara e diffusa informazione della propria attività sul territorio comunale;

Art. 3 – Composizione della Consulta ed ammissione

Possono richiedere di far parte della Consulta, con domanda specifica indirizzata al Sindaco, le Associazioni senza scopo di lucro, che operano in modo continuativo da almeno un anno sul territorio del comune di Castello di Godego e che abbiano finalità prevalenti a favore della valorizzazione, promozione e sostegno della famiglia;

La domanda di ammissione, deve indicare il nominativo della persona formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione nella Consulta e di un suo delegato supplente.

La domanda deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, nonché da una relazione sintetica sulle attività svolte.

La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.

Le funzioni di Segretario sono espletate da un membro scelto all'interno della Consulta.

Art. 4 – Decadenza

Decadono da membri della Consulta le Associazioni che, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, risultino assenti alle sedute assembleari.

E' inoltre causa di decadenza il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 5 – Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea generale
- il Presidente
- il Comitato esecutivo

Art. 6 – Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita da un solo rappresentante per ogni Associazione familiare aderente.

Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, ma senza diritto di voto:

- l'Assessore competente in materia;
- il Dirigente del medesimo Settore;

L'Assemblea esercita le funzioni consultive e propositive di cui al precedente art. 2.

Provvede, inoltre, a:

- ratificare l'adesione alla Consulta di nuove Associazioni che abbiano i requisiti previsti all'art. 3;
- ratificare la decadenza delle Associazioni di cui all'art. 4.
- Si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente e in sessione straordinaria, su iniziativa del Comitato esecutivo o di almeno un terzo dei rappresentanti delle Associazioni che fanno parte della Consulta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, data, luogo e ora della riunione, da recapitarsi ai singoli componenti, anche per posta elettronica, almeno dieci giorni prima della riunione. Solo in caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo avvisi telefonici.

Le decisioni sono adottate con il voto, espresso in modo palese, dalla maggioranza dei presenti votanti.

Le sedute dell'Assemblea vengono verbalizzate a cura del Segretario designato dalla stessa.

Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, in apposito spazio, presso gli uffici del Settore competente per la famiglia, accessibile ad ogni componente.

Art. 7 – Presidente

Il Presidente è il Sindaco o un suo delegato e svolge le seguenti funzioni:

1. convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo, definendone l'ordine del giorno;
2. rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
3. sottoscrive gli atti della Consulta;

4. presenta all'Amministrazione municipale, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
5. relaziona all'Amministrazione municipale ogni qualvolta questa lo richieda.

In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente che viene nominato dal Presidente all'interno del Comitato esecutivo.

Art. 8 – Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da dieci rappresentanti, di cui cinque eletti dall'assemblea e cinque nominati dal Consiglio comunale (tre per la maggioranza ed due per le minoranze).

Il Comitato esecutivo provvede a:

- coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
- svolgere attività istruttoria e preparatoria dell'Assemblea;
- mantenere e incrementare i rapporti con l'Amministrazione municipale e le forze sociali;
- mantenere i collegamenti con i membri dell'Assemblea informandoli e aggiornandoli sullo stato delle iniziative intraprese;

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Art. 9 - Durata

Il direttivo rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco e verrà rinnovato dal nuovo Consiglio Comunale insediato.

Art. 10 – Disposizioni transitorie

Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, il servizio Segreteria Generale, oltre a dare pubblicità del nuovo regolamento, tramite avviso pubblico, inviterà le Associazioni familiari del territorio a richiedere di partecipare all'Assemblea Generale della Consulta.

Art. 11 – Disposizioni finali

L'Amministrazione municipale mette a disposizione della Consulta una sede per le riunioni.

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere avanzate, per l'approvazione del Consiglio comunale, dalla maggioranza assoluta dei componenti la Consulta.